



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RIZZOTTI, PAGANO, GASPARRI, MALAN, BINETTI, PEROSINO, SACCONI, CALIENDO, TOFFANIN, DE POLI, MINUTO, LONARDO, VITALI, TESTOR, PAPANICOLAOU, SERAFINI, CALIGIURI, AIMI, MODENA, CANGINI, ZAFFINI, CARBONE, SICLARI, GALLONE, PICCHETTI FRATTINI, MASINI, DAL MAS e ERRANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2020

Disposizioni relative all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

ONOREVOLI SENATORI. - I medici che hanno svolto i corsi di formazione specialistica a partire dal 1993 e sino al 2006 e che hanno beneficiato della borsa di studio annuale prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di lire 21.500.000 (articolo 6, comma 1), reclamano il risarcimento del danno per la non corretta attuazione delle direttive europee in quanto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in attuazione della direttiva 93/16/CE (e delle successive direttive di modifica), ha introdotto uno specifico contratto annuale di « formazione-lavoro » ed ha ridefinito il trattamento economico, prevedendo che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, spetti un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Ma solo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, a partire dall'anno accademico 2006/07, le previsioni del decreto legislativo n. 368 del 1999 hanno avuto effettiva applicazione, con la determinazione del trattamento economico annuo (parte fissa pari a euro 22.700 e parte

variabile pari a euro 2.300 per i primi due anni di formazione e a euro 3.300 per gli anni successivi). L'imponente contenzioso ha visto esiti parziali differenti e contrapposti, ora di accoglimento, ora di rigetto.

Il potenziale carico finanziario per lo Stato è, quindi, enorme, sicché, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1993 al 2006 e, dall'altro lato, è necessario ridurre il più possibile l'aggravarsi dell'« emorragia » di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti. Il presente disegno di legge, composto da 6 articoli, è volto, quindi, a risolvere definitivamente la questione esposta, adeguandosi completamente alle indicazioni provenienti dalle direttive dell'Unione europea e dalle sentenze richiamate.

L'articolo 1 concerne il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione ed l'estensione degli altri benefici ai medici specializzandi nel periodo 1993-2006. L'articolo 2 reca requisiti per l'accesso alla corresponsione. L'articolo 3 dispone le modalità di pagamento. L'articolo 4 reca le modalità e requisiti per l'accesso al prepensionamento. L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria e infine l'articolo 6 l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

BENEFICI AI MEDICI SPECIALIZZANDI NEL PERIODO 1993-2006

Art. 1.

(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione ed estensione degli altri benefici ai medici specializzandi nel periodo 1993-2006)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della maggiore remunerazione o per il risarcimento del danno, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 15.000 euro, oltre la rivalutazione monetaria decorrente dal 17 agosto 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interessi compensativi al tasso legale *medio tempore* maturati sulle somme rivalutate anno per anno.

2. La previsione di cui al comma 1 opera a condizione che il giudizio sia ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 2.

(Requisiti per l'accesso alla corresponsione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

CAPO II

MODALITÀ DI PAGAMENTO
PER I MEDICI SPECIALIZZANDI

Art. 3.

(Modalità di pagamento)

1. Gli importi previsti dall'articolo 1 sono tramutati in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Modalità e requisiti per l'accesso al prepensionamento)

1. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai

sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Il diritto di cui al comma 1 è riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, le università e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare i contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

4. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 3, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al medesimo comma 3 del presente articolo il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal capo I, valutati in 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco con-

tenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00